



# PREFETTURA DI FIRENZE

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Fasc. n. 4558/2013 – Area II S.E.

Firenze, 10 aprile 2013

Ai Partiti e Movimenti Politici

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Elezioni amministrative di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2013.  
Propaganda elettorale e comunicazione politica.

In vista delle elezioni amministrative di cui all'oggetto e ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di propaganda elettorale, si richiamano i contenuti della circolare n. 107/2013 del 7 gennaio c.a., emanata in occasione delle consultazioni tenutesi nei giorni 24 e 25 febbraio 2013, pur con la diversa scansione temporale che si vorrà correlare alla data delle prossime elezioni e limitatamente ai seguenti argomenti ivi riportati alle lettere: c) inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda; d) propaganda elettorale fonica su mezzi mobili; e) uso di locali comunali; f) agevolazioni postali e fiscali; g) diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici; h) inizio del divieto di propaganda.

Si evidenziano di seguito alcune specifiche indicazioni concernenti le elezioni comunali.

**1. *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81)***

Ai sensi della normativa citata, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, e cioè da mercoledì 27 marzo, e per tutta la durata della stessa, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della legge n. 81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.



# PREFETTURA DI FIRENZE

## UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

---

In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

### **2. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)**

Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (da martedì 23 aprile a giovedì 25 aprile 2013), dovranno stabilire e delimitare in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati, nonché di coloro che, **non partecipando direttamente alla competizione**, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 22 aprile 2013), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste di candidati.

Le istanze possono essere trasmesse ai comuni in originale o via fax, o, in alternativa, preannunciate per via telegrafica o telematica; queste ultime sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate con l'originale delle stesse o con fax.

Le giunte municipali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi - distintamente per ciascuna elezione - alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Pertanto, le sottocommissioni elettorali circondariali dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni, relative alle candidature ammesse, a questo Ufficio e, contestualmente, ai Sindaci dei comuni interessati al fine di consentire la tempestiva assegnazione degli spazi e dar modo agli interessati di eseguire le affissioni quanto prima.

### **3. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 1° maggio**

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa dei lavoratori (mercoledì 1° maggio), ricadente nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni, non costituiscono, purché attinenti esclusivamente alla ricorrenza medesima, forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti, sempre che non riportino i simboli di partiti o gruppi politici, vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.



# PREFETTURA DI FIRENZE

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

#### **4. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi relativi ai provvedimenti che saranno emanati dai competenti organi di indirizzo e di vigilanza a ciò preposti.

#### **5 Introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.**

Si ritiene opportuno che venga richiamata l'attenzione di tutte le forze politiche sull'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, che, con riferimento alle elezioni comunali, ha introdotto, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, **limiti massimi di spesa per la campagna elettorale** di ciascun candidato alla carica di sindaco, per ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e per ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni.

Il medesimo articolo ha disposto, per le elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, **la nomina del mandatario elettorale** e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste.

Si raccomanda la piena osservanza delle relative prescrizioni.

IL PREFETTO  
(Varratta)

MB